

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 aprile 2015, n. 8.

Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
24 AGOSTO 1982, N. 59

Art. 1
(*Sostituzione dell'articolo 3*)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svol-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 8 du 14 avril 2015,

portant modification des lois régionales n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution) et n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 59 DU 24 AOÛT 1982

Art. 1^{er}
(*Remplacement de l'art. 3*)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution) est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 3
(*Définitions*)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

- a) «Eaux usées domestiques», les eaux usées qui proviennent des espaces résidentiels et des espaces de services et sont composées essentiellement des eaux ménagères et des eaux-vannes;
- b) «Eaux usées urbaines», les eaux usées domestiques ou le mélange de celles-ci avec les eaux usées industrielles ou avec les eaux pluviales de ruissellement déversées dans les égouts, même séparément, et provenant d'une agglomération;
- c) «Eaux usées industrielles», toutes les eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux

gono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- d) agglomerati: aree in cui la popolazione o le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.”.

Art. 2

(Modificazione all'articolo 5)

1. All'articolo 5 della l.r. 59/1982, le parole: “scarichi dei nuovi insediamenti produttivi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “scarichi di acque reflue industriali”.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 6)

1. All'articolo 6 della l.r. 59/1982, le parole: “scarichi dei nuovi insediamenti civili”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “scarichi di acque reflue domestiche”.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della l.r. 59/1982, è aggiunto il seguente:

“1bis. Per le strutture ricettive extralberghiere, come definite dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definite dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), si applicano i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'allegata tabella D, unicamente nei casi di edifici isolati, raggiungibili esclusivamente attraverso:

- a) strada rottabile, non aperta al pubblico transito veicolare;
- b) mezzi meccanici di risalita, quali funivie e seggiovie;
- c) sentieri o vie alpinistiche.”.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 6 della l.r. 59/1982, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

“1ter. Gli scarichi relativi agli edifici isolati di cui al comma 1bis devono essere resi accessibili per il

pluviales de ruissellement et qui proviennent des bâtiments ou des installations accueillant des activités commerciales ou des activités de production de biens;

- d) «Agglomération», une zone dans laquelle la population ou les activités productives sont suffisamment concentrées pour que l'acheminement des eaux usées urbaines collectées vers une station d'épuration ou un point de rejet final soit justifié, tant du point de vue technique que du point de vue économique et compte tenu des bénéfices environnementaux potentiels.».

Art. 2

(Modification de l'art. 5)

1. À l'art. 5 de la LR n° 59/1982, les mots: «écoulements des nouveaux établissements productifs» sont remplacés, chaque fois qu'ils apparaissent, par les mots: «rejets des eaux usées industrielles».

Art. 3

(Modification de l'art. 6)

1. À l'art. 6 de la LR n° 59/1982, les mots: «écoulements des nouveaux établissements civils» sont remplacés, chaque fois qu'ils apparaissent, par les mots: «rejets des eaux usées domestiques».
2. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 59/1982, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis.Pour les structures d'accueil non hôtelières, telles qu'elles sont définies par la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), ainsi que pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons, tels qu'ils sont définis par la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), les limites d'acceptabilité visées au tableau D annexé à la présente loi sont appliquées uniquement en cas de bâtiments isolés et ne pouvant être atteints que par:

- a) Une route carrossable interdite à la circulation publique;
- b) Des remontées mécaniques telles que les téléphériques et les télésièges;
- c) Des sentiers ou des voies de montagne.».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«1 ter. Les rejets des bâtiments isolés visés au premier alinéa bis doivent être accessibles aux fins

campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento stesso, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.”.

Art. 4
(*Modificazioni all'articolo 8*)

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 59/1982, la parola: “fognature” è sostituita dalle seguenti: “acque reflue urbane”.
2. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 59/1982, le parole: “acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi,” sono sostituite dalle seguenti: “acque reflue urbane”.

Art. 5
(*Sostituzione dell'articolo 9*)

1. L'articolo 9 della l.r. 59/1982 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(*Autorizzazione allo scarico*)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, è consentita l'applicazione del rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. L'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa statale vigente.”.

Art. 6
(*Abrogazione*)

1. L'articolo 7 della l.r. 59/1982 è abrogato.

de l'échantillonnage que l'autorité chargée du contrôle est appelée à effectuer à l'endroit pris comme référence à cet effet, qui doit être situé immédiatement en amont du point de rejet dans tous les thalwegs naturels et dans toutes les eaux superficielles et souterraines, au sol et au sous-sol.».

Art. 4
(*Modification de l'art. 8*)

1. À l'intitulé de l'art. 8 de la LR n° 59/1982, le mot: «égouts» est remplacé par les mots: «eaux usées urbaines».
2. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 59/1982, les mots: «eaux-vannes provenant des égouts des communes, des zones d'habitation ou des consortiums» sont remplacés par les mots: «eaux usées urbaines».

Art. 5
(*Remplacement de l'art. 9*)

1. L'art. 9 de la LR n° 59/1982 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 9
(*Autorisation de rejet*)

1. Tous les rejets doivent être préalablement autorisés, au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 101 et de l'art. 124 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement).
2. Conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'art. 124 du décret législatif n° 152/2006, l'autorisation peut être reconduite tacitement pour les rejets des eaux usées domestiques qui proviennent d'installations ou de bâtiments isolés et ne sont pas déversées dans les égouts publics, à condition que le nombre d'habitants équivalents soit inférieur à cinquante. L'autorisation de rejet est considérée comme reconduite tacitement, suivant les modalités établies par les actes y afférents, si les caractéristiques du rejet ou, plus en général, le type de système de traitement et d'évacuation des eaux usées n'ont fait l'objet d'aucune modification significative. L'autorisation ne peut pas être reconduite tacitement pour les rejets assimilables aux rejets domestiques, tels qu'ils sont définis par la législation nationale en vigueur.».

Art. 6
(*Abrogation*)

1. L'art. 7 de la LR n° 59/1982 est abrogé.

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
6 APRILE 1998, N. 11

Art. 7
(*Modificazioni all'articolo 61*)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

“e) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;”.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

“(i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;”.

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, come sostituita dal comma 2, è inserita la seguente:

“ibis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 aprile 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 11 DU 6 AVRIL 1998

Art. 7
(*Modification de l'art. 61*)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«e)Réalisation de travaux à l'intérieur d'unités immobilières, qui peuvent consister dans le fractionnement ou le regroupement de celles-ci et dans la modification de leurs superficies, mais ne portent pas préjudice à la statique de l'immeuble, n'entraînent aucun changement de destination et ne modifient pas le volume global de l'immeuble ;».

2. La lettre i) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«i) Réalisation de structures accessoires et de mobilier de jardin inamovible qui, en tant que tels, n'ont aucune fonction autonome et sont destinés uniquement à desservir l'ensemble ou une partie d'un immeuble existant, à condition qu'ils n'entraînent pas la construction d'équipements collectifs supplémentaires et qu'ils aient des dimensions réduites ;».

3. Après la lettre i) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

«i bis) Réalisation de revêtements de jardins, de cours et de passages desservant exclusivement l'ensemble ou une partie d'un immeuble existant ;».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 avril 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 51;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 283 del 26 febbraio 2015);
- Presentato al Consiglio regionale in data 3 marzo 2015;
- Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 4 marzo 2015;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 18 marzo 2015;
- Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 30 marzo 2015, su nuovo testo e relazione del Consigliere ISABELLON;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 2015 con deliberazione n. 1145/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 13 aprile 2015;

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 51 ;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 283 du 26 février 2015) ;
- Présenté au Conseil régional en date du 3 mars 2015 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 4 mars 2015 ;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 18 mars 2015 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 30 mars 2015 – nouveau texte de la Commission – et rapport du Conseiller ISABELLON ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 8 avril 2015 délibération n° 1145/XIV ;
- transmis au Président de la Région en date du 13 avril 2015 .

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
14 aprile 2015, n. 8.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

"Art. 3

(Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi).

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:

a) per "insediamento o complesso produttivo" uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di permanenza o stagionalità, attività di produzione di beni;

b) per "insediamento civile" uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area deter-

minata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione ed allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamento destinati all'alpeggio. ”.

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

"Art. 5

(Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi).

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

I) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

- 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;
- 3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.”.

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ L'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

“Art. 6
(Scarichi dei nuovi insediamenti civili).

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'articolo 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;
- 2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D - E - F - G - H;
- 3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A, e sempreché ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.”.

Note all'articolo 4:

- ⁽⁴⁾ La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

“(Scarichi di fognature).”.

- ⁽⁵⁾ Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

“Le acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi, devono essere recapitate in corso d'acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F - G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.”.

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

“Art. 9
(Autorizzazione allo scarico).

Tutti i nuovi scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata dal comune competente, il quale dovrà raccogliere dette autorizzazioni in apposito registro per i controlli di competenza.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere la puntuale descrizione delle caratteristiche quali - quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.

L'autorizzazione si ha per concessa qualora non interverga pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di annullarla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l'autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.

I titolari degli scarichi civili esistenti, ancorché già autorizzati, che non hanno recapito in pubblica fognatura ed i titolari degli scarichi produttivi esistenti, ancorché già autorizzati, devono presentare domanda di autorizzazione al comune competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con le modalità di cui al secondo comma.”.

Nota all'articolo 6:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 prevedeva quanto segue:

“Art. 7
(Scarichi degli insediamenti civili esistenti).

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.

Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, ed ove peraltro gli scarichi predetti possono comportare danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2) e 3) del precedente articolo 6.”.

Note all'articolo 7:

⁽⁸⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

“[1. Non sono subordinati a permesso di costruire e

sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:]

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile, a eccezione di quella eventualmente derivante dalla riduzione delle tramezze interne, e non mutino la destinazione d'uso;”.

⁽⁹⁾ La lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

“i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;”.